



Presidenza del Consiglio dei ministri

Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie

DECRETO DI RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LO SVILUPPO DELLE MONTAGNE ITALIANE PER GLI INTERVENTI DI COMPETENZA STATALE - 2024

VISTO l'articolo 119, comma quinto, della Costituzione;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri";

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59" e, in particolare, l'articolo 4, secondo cui il Presidente del Consiglio dei ministri si avvale del Dipartimento per gli affari regionali ai fini dell'esercizio dei compiti in materia di rapporti con il sistema delle autonomie;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024, concernente "Regolamento di autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri" e, in particolare, l'articolo 12, relativo al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie;

VISTO il decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie 1° settembre 2016, di organizzazione e funzionamento del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, come integrato dal decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie del 28 marzo 2023;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale il Sen. Roberto Calderoli è stato nominato Ministro senza portafoglio;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio, Sen. Roberto Calderoli, è stato conferito l'incarico per gli affari regionali e le autonomie;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022, recante delega di funzioni al Ministro senza portafoglio, Sen. Roberto Calderoli, in materia di affari regionali e autonomie e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera t), concernente la delega di funzioni in materia di azioni governative, anche normative, dirette alla salvaguardia e alla valorizzazione delle zone montane di cui all'articolo 44, secondo comma, della Costituzione, qualificabili anche come interventi speciali per la montagna, di natura territoriale, economica, sociale e culturale, ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 gennaio 1994, n. 97;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 e, in particolare, l'articolo 1, comma



Presidenza del Consiglio dei ministri

Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie

593, che, al fine di promuovere e realizzare interventi per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna, nonché misure di sostegno in favore dei comuni totalmente e parzialmente montani delle regioni e delle province autonome, reca l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un Fondo, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, denominato «Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane», con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023;

CONSIDERATO che, ai sensi del richiamato articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane è utilizzato per finanziare: a) interventi per la tutela e la promozione delle risorse ambientali dei territori montani; b) interventi che diffondano e valorizzino, anche attraverso opportune sinergie, le migliori iniziative in materia di tutela e valorizzazione delle qualità ambientali e delle potenzialità endogene proprie dell'habitat montano; c) attività di informazione e di comunicazione sui temi della montagna; d) interventi di carattere socio-economico a favore delle popolazioni residenti nelle aree montane; e) progetti finalizzati alla salvaguardia dell'ambiente e allo sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali; f) iniziative volte a ridurre i fenomeni di spopolamento;

VISTO l'articolo 1, comma 594, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, secondo il quale “Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie si avvale del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane per finanziare ulteriori iniziative volte a sostenere, a realizzare e a promuovere politiche a favore della montagna”;

VISTO l'articolo 1, comma 595, della legge 31 dicembre 2021, n. 234, secondo il quale “gli stanziamenti del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane sono ripartiti, quanto alla quota destinata agli interventi di competenza statale e al finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della montagna, con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie”;

VISTO l'articolo 1, comma 596, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con il quale il “Fondo nazionale per la montagna di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e il Fondo nazionale integrativo per i comuni montani di cui all'articolo 1, commi 319, 320 e 321, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, confluiscono nel Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane di cui al comma 593”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 dicembre 2023, recante approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2024 e per il triennio 2024-2026, dal quale risulta che per l'anno finanziario 2024 la dotazione del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane è pari a euro 195.740.927,00;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 novembre 2010 con il quale le funzioni dell'Ente Italiano della Montagna sono state trasferite al Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare, l'articolo 4, il quale prevede che il Dipartimento



Presidenza del Consiglio dei ministri

Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie

per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri può stipulare apposite convenzioni con gli enti di ricerca, nonché con le Università;

CONSIDERATO che le risorse complessive del Fondo sviluppo per le montagne italiane per l'annualità 2024 ammontano a euro 195.740.927,00;

VISTO il decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie dell'11 dicembre 2024, registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 2025, al numero 94, con il quale, per l'anno 2024, una quota delle risorse del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, per un importo pari a euro 195.408.167,42, è stata destinata ad interventi di competenza delle regioni e degli enti locali;

CONSIDERATA la necessità di destinare la quota residua delle risorse del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane per l'anno 2024, pari a euro 332.759,58, agli interventi di competenza statale e al finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della montagna;

DECRETA

Art. 1

(Risorse)

1. Le risorse del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, destinate ad interventi di competenza statale e al finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della montagna per l'anno 2024, ammontano a euro 332.759,58.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite, ai sensi dell'articolo 1, comma 595, della legge n. 234 del 2021, sulla base dei criteri e con le finalità di cui all'articolo 2 del presente decreto.

Art. 2

(Suddivisione risorse)

1. Le risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1, sono destinate a sostenere, a realizzare e a promuovere politiche di competenza statale per le finalità di cui all'articolo 1, commi 593 e 594 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 con particolare riferimento a:
 - a. avvio di iniziative di comunicazione istituzionale sui temi della montagna;
 - b. iniziative destinate a finanziare attività di collaborazione con istituzioni universitarie volte alla realizzazione di master universitari aventi ad oggetto i temi della montagna.
2. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 1, sono destinate in misura pari a euro 32.759,58 alle iniziative di cui al comma 1, lettera a), e in misura pari a euro 300.000,00 alle iniziative di cui al



Presidenza del Consiglio dei ministri

Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie

comma 1, lettera b).

Il presente decreto sarà trasmesso, per il tramite dell'Ufficio per il bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile, alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato sul sito web del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie; della pubblicazione sarà data comunicazione attraverso la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 20 marzo 2025

Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie

Roberto Calderoli